

Senza nome

Testo del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, recante: «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997».

...(omissis)

Art. 2-bis.

Disposizioni relative al trasporto
e alla circolazione di veicoli

1. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.»;

b) all'articolo 59:

1) al comma 1, le parole: «negli articoli dal 52 al 58» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente capo»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «nei suddetti articoli» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente capo»;

c) all'articolo 98, il comma 4-bis e' abrogato.

2. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e' consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'.

1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'.».

...(omissis)